



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

Al Presidente
della VII Cultura del Senato della
Repubblica
roberto.marti@senato.it

Oggetto: Documento dei rappresentanti del Consiglio Nazionale per l'Alta formazione Artistica e Musicale per la convocazione presso la 7ª Commissione del Senato, in merito all'affare assegnato n. 372 (Stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) Audizione di martedì 5 novembre 2024 ore 14.30

Introduzione

Le Accademie di Belle Arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, gli Istituti Superiori di Studi Musicali costituiscono il sistema italiano dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) nel quale convivono realtà statali (105) e non statali (44); la loro diffusione territoriale è frutto e testimonianza della grande ricchezza artistica che l'Italia vanta da secoli. Le Istituzioni AFAM sono istituzioni di alta cultura e di una ancora misconosciuta qualità, luoghi identitari, carichi di fascino e di bellezza, un grande patrimonio materiale e immateriale del Paese: costituiscono l'archetipo della formazione artistica nel mondo e rappresentano una grande rete di saperi dove alla ricchezza della tradizione si affianca la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione nel grande mondo delle arti, del design, della musica, del teatro, della danza e del restauro dell'età contemporanea. Sono le istituzioni AFAM che formano le generazioni del futuro nel vasto ambito artistico, settore identitario per l'Italia e per il quale la nazione è riconosciuta a livello internazionale.

A venticinque anni dalla Legge 508/99 purtroppo però la Riforma dell'AFAM non è stata portata ancora a compimento e ancora si è in attesa della giusta e completa equiparazione universitaria eliminando definitivamente ogni retaggio secondarizzante. Il 2024, in verità ha rappresentato per il sistema AFAM un anno di svolta epocale grazie ai decreti firmati e ai due dei quattro regolamenti previsti dalla L. 508/99 approvati, ma affinché si possa andare a regime per un nuovo corso restano importanti azioni da compiere e introdurre disposizioni a sostegno dell'Alta Formazione Artistica Musicale (AFAM) che attende di essere da troppo tempo valorizzata. È necessario che vengano varati gli altri due Regolamenti previsti dalla Legge di Riforma, quello sulla *governance* e l'altro, quanto mai urgente, per la programmazione, lo sviluppo e la valutazione del sistema. Il CNAM chiede al legislatore interventi efficaci di potenziamento e di valorizzazione del sistema AFAM e un giusto ed improcrastinabile aumento delle sue risorse, a fronte di un contesto accademico di sicura rilevanza internazionale. È necessario rendere più efficace e competitivo un settore che, già tra i più attrattivi al mondo (basti considerare l'alto *incoming* di studenti internazionali), rappresenta un vanto ed un orgoglio per l'intero Paese e che sta vivendo un momento di forte accelerazione per il settore AFAM. Di seguito le richieste articolate per tematiche.

1. Pieno riconoscimento della ricerca: provvedimenti legislativi, risorse dedicate e ampliamento degli organici

Com'è noto, il Ministero dell'Università e della Ricerca, con decreto prot. 470/2024, ha istituito il dottorato di ricerca AFAM, adeguando le istituzioni AFAM allo standard formativo europeo della formazione superiore. Tuttavia, nel sistema AFAM la ricerca non è pienamente riconosciuta né dal



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

punto di vista giuridico né sotto il profilo contrattuale ed economico. È necessario riconoscere, come prevede la legge 508/1999, la ricerca correlata all'attività di produzione artistica per i professori AFAM in analogia a quanto previsto dalla legge 240/2010 per i docenti universitari.

Attualmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro riconosce un monte ore dedicato alla ricerca solo per i ricercatori, ma paradossalmente non per i professori.

Si ritiene che debbano essere stanziati apposite risorse. In assenza di finanziamenti alla ricerca AFAM è inoltre molto probabile una pericolosa inversione di tendenza rispetto all'attrattività del nostro settore per gli studenti stranieri, che ancora oggi vedono nell'Italia il paese delle arti. Occorrono risorse specifiche per sostenere la ricerca nell'AFAM, da destinare, in particolare, alla copertura delle spese per i dottorati di ricerca e ad incentivare la ricerca AFAM con le sue specificità e per assicurare la necessaria copertura delle borse dottorali. Altresì, è di fondamentale importanza ripristinare l'Anno sabbatico come riconoscimento del diritto alla ricerca dei docenti delle istituzioni AFAM, in analogia a quanto avviene nell'Università. Anche in questa sede il CNAM ritiene improcrastinabile che i titoli di studio AFAM siano denominati Laurea e Laurea magistrale in analogia alla terminologia universitaria e allo standard europeo come è già accaduto per la denominazione del dottorato di ricerca. Ciò eviterebbe ambiguità e perdita di competitività rispetto alle istituzioni europee di pari livello e negli stessi ambiti.

La forte accelerazione e crescita del settore esige provvedimenti a favore di un ampliamento organico sia docente sia amministrativo e risorse economiche adeguate a garantire la copertura con contratti a tempo indeterminato di tutti i posti disponibili negli organici. Bisogna garantire anche un ampliamento degli organici dedicato, affinché la nuova figura del ricercatore istituita per legge e prevista dal CCNL non resti una chimera. Infatti, nella Legge 79/2022, di conversione del D.L. 36/2022, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sono contenute alcune innovazioni che consentono di ratificare meglio il percorso di allineamento in atto delle AFAM col mondo universitario. È stato istituito finalmente il nuovo profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, «con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del cinquanta per cento dell'orario di lavoro e al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza». Poiché in questa norma si prevede che i posti di ricercatore siano il risultato di conversioni a parità di spesa, sarebbe oltremodo necessario prevedere già nella prossima finanziaria un graduale ampliamento dell'organico, aggiungendo allo stesso i posti destinati alla nuova figura, in modo da non dover contrarre l'offerta formativa. Questo consentirebbe di coniugare modalità consolidate di erogazione della didattica con le necessarie e improcrastinabili istanze della ricerca. Inoltre, in considerazione del grado di sviluppo oramai raggiunto dalle istituzioni AFAM, recentemente consolidato dall'accREDITAMENTO dei Dottorati di ricerca – che rappresenta un punto di non ritorno - nonché dal previsto reclutamento dei Docenti Ricercatori, è necessario ottenere ulteriori risorse finalizzate ad un fisiologico aumento degli stessi organici, in modo da garantire e tutelare il perseguimento di obiettivi sempre più elevati di Didattica, di Ricerca e di Produzione artistica. L'avvio dell'Abilitazione Artistica Nazionale e dei conseguenti concorsi a tempo indeterminato banditi dalle istituzioni per docenti e ricercatori in funzione di specifiche esigenze di ricerca e di didattica rappresentano la grande opportunità di crescita del sistema e un punto di svolta irrinunciabile. È di somma importanza porre al centro dell'azione politica la tutela e la salvaguardia dei patrimoni delle istituzioni AFAM e finanziare con un adeguato stanziamento di fondi la valorizzazione di biblioteche, archivi, fototeche, raccolte di strumenti, disegni, dipinti incisioni, sculture, gipsoteche ecc. sono necessari sia fondi per la catalogazione, la digitalizzazione, la tutela, la valorizzazione dei beni e l'implementazione delle raccolte, nonché risorse per il personale specializzato da dedicare. Si tratta di un patrimonio



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

inestimabile e misconosciuto grande testimonianza di civiltà ed essenziale alla didattica e alla ricerca delle generazioni del futuro.

2. Superamento della disparità di trattamento giuridico-economico del personale docente di ruolo AFAM rispetto ai docenti dell'Università

Come segnalato dal CNAM in riferimento alla legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2025, il CNAM ritiene fondamentale che il governo si impegni a reperire risorse finalizzate all'adeguamento giuridico-economico delle carriere dei professori AFAM a quelle dei professori universitari. Il CNAM rivendica che lo status giuridico ed economico dei docenti AFAM non può che essere identico a quello dei professori universitari. Il processo di transizione al sistema universitario, già previsto dalla legge 508 del 1999, perdura da un quarto di secolo e appare oggi improcrastinabile. Infatti, ancor più alla luce dell'attivazione del terzo ciclo di studi, è evidente che i professori AFAM svolgano gli stessi compiti dei colleghi universitari e che le istituzioni rilascino i medesimi titoli dell'Università. Si ritiene pertanto fondamentale lo stanziamento di risorse atte a colmare il gap tra la remunerazione dei professori universitari e quella dei professori AFAM, auspicando il giusto e definitivo riconoscimento ai professori AFAM del ruolo universitario, come d'altronde avviene da sempre nel resto d'Europa e nel Mondo e abolendo definitivamente ogni norma legale o contrattuale di tipo secondarizzante.

Richiesta della nuova denominazione dei titoli AFAM

Si ripropone in questa sede la richiesta già avanzata dal CNAM e dalla rappresentanza studentesca AFAM di riconoscimento del termine "Laurea" e "Laurea magistrale" al titolo di studio in uscita dai percorsi AFAM, ad oggi rispettivamente appellati come "Diploma accademico di primo e di secondo livello" (articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508).

La riforma del settore artistico-musicale avvenuta con la legge n. 508 del 21 dicembre 1999 ha, infatti, inserito Conservatori, Accademie e ISIA in un processo di armonizzazione dei sistemi di formazione superiore europei (il processo di Bologna), definendoli corsi di studio equiparati a quelli universitari. Pertanto, è necessario portare a compimento questo processo con la corretta denominazione dei titoli di primo e secondo livello rilasciate dalle istituzioni AFAM.

L'utilizzo di termini diversi per denominare i titoli AFAM e i titoli universitari crea confusione e ambiguità, ostacolando la comparabilità dei due percorsi di studi, soprattutto a livello europeo, in cui vige una sola denominazione per entrambi i titoli, Bachelor's degree e Master's degree, rispettivamente per i corsi di studi di primo e secondo ciclo, universalmente riconosciuti e comprensibili a livello internazionale. L'obsolescenza del termine "Diploma" comporta concreti disagi agli studenti e alle stesse istituzioni AFAM. Anche nel contesto Europeo è, infatti, ambiguo e complicato da intendere l'attuale denominazione, in particolare per ciò che riguarda le pratiche di scambi Erasmus con le istituzioni equivalenti che rilasciano titoli di "Laurea". Molti studenti in entrata non comprendendo il concetto di equipollenza del titolo "Diploma" sono indotti a non scegliere per i loro percorsi di studio le Istituzioni AFAM, interpretandole come di livello inferiore alle Università, non comprendendo appieno e diffidando del concetto di "equipollenza" del titolo alla laurea. Per la stessa ragione, dall'estero, accade che studenti interessati ai percorsi offerti delle Istituzioni AFAM, optino poi per istituzioni estere che rilascino titoli di "Laurea", con conseguente perdita di competitività delle Istituzioni italiane e danni anche economici dovuti alle mancate immatricolazioni. Tale attenzione rafforzerebbe il sistema della formazione superiore italiana in campo internazionale, migliorandone l'attrattività e l'interesse, oltre a promuovere la mobilità di docenti, studenti e personale non docente sia in entrata sia in uscita.



Ministero dell'università e della ricerca
Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

La denominazione “laurea” e “laurea magistrale” è inoltre più coerente con il sistema italiano di formazione superiore, in quanto AFAM e Università hanno in comune l’articolazione degli studi in tre cicli, la struttura in crediti e la denominazione dei corsi di studio di terzo ciclo, la quale, con la legge n. 113 del 6 agosto 2021, è stata modificata da “corso di Formazione alla ricerca” a “Dottorato di ricerca”. Peraltro, gli studenti delle istituzioni AFAM e universitarie, dopo aver conseguito il titolo di studi di primo livello, hanno la facoltà di proseguire gli studi in entrambi i comparti e dal 2024/25 sono attivi grazie al DM 470/2024 i dottorati AFAM. In sintesi, le Istituzioni AFAM rilasciano oggi pari competenze e titoli equipollenti rispetto a quelli delle istituzioni Universitarie, tanto più ora che sono stati avviati i cicli di Dottorato. A tutela della competitività dei nostri Studenti e delle nostre Istituzioni chiediamo pertanto che all'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole "accademici di primo e secondo livello" siano sostituite dalle seguenti: "di laurea e laurea magistrale”.

La Presidente del CNAM
Prof.ssa Giovanna Cassese

Roma 4 novembre 2024